



COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 17 del 26/02/2026

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE ALTO FERRARESE - PER ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE E PROTEZIONE CIVILE

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventisei** del mese di **febbraio** alle ore **19:35** nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con apposito avviso. Partecipano:

ZANARDI ALICE	Sindaco	Presente
FABBRI FRANCESCO	Vice-Sindaco	Presente
ADAMI STEFANO	Assessore	Presente
FERRETTI GRAZIELLA	Assessore	Presente
BONAZZA SAMUELE	Assessore	Presente
MANTOVANI ELIA	Assessore	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale BRIGNOLA VALERIO.

Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di deliberazione:

**PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 201 / 2026**

**TERZO SETTORE
URBANISTICA, ED. PRIVATA, PATRIMONIO,
SUE, SUAP, PROGETTI STRATEGICI
AREE INTERNE**

OGGETTO: STIPULA DI NUOVA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE ALTO FERRARESE - PER ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE E PROTEZIONE CIVILE
--

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 26/02/2026, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 26/02/2026, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2026 ed il Bilancio Pluriennale 2026-2028;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 26/02/2026, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028 limitatamente all'assegnazione delle risorse finanziarie;

Premesso altresì che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL, il quale dispone che *"I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali"*;

Dato atto che:

- nell'ambito delle attività di protezione civile, e di volontariato nell'ambito di iniziative e manifestazioni aventi rilevanza pubblica, il Comune riconosce alle associazioni il ruolo di espressione di solidarietà sociale, e si impegna pertanto a favorirne l'autonoma formazione nonché ad agevolarne l'impiego e lo sviluppo anche attraverso l'erogazione di contributi, finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, al miglioramento della preparazione tecnica e alla formazione del volontariato, subordinatamente alla stipulazione di apposita convenzione conforme alle direttive legislative;

- il Comune, percependo una sempre maggiore presenza del Volontariato nel quadro sociale, promuove la più ampia collaborazione e cooperazione tra i soggetti del sistema di Protezione civile, per cogliere la complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea allo scopo di adeguare l'azione pubblica, coordinata con quella volontaria, ai bisogni ed all'attesa della gente;

Visto il D.Lgs. n. 1/2018 recante "Codice della Protezione Civile" e, in particolare:

- gli artt. 3 e 6 sulle attribuzioni del Sindaco quale autorità territoriale di protezione civile, facente parte del Servizio nazionale di protezione civile;

- l'art. 12, comma 2, lett. h) che conferisce ai comuni la funzione relativa *"all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali"*;

- l'art. 13 che include il volontariato organizzato di protezione civile, iscritto nell'apposito elenco nazionale, tra le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;

- l'art. 32 secondo cui il Servizio nazionale della protezione civile promuove la più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile, a cui si applicano, in quanto compatibili, le norme del D.lgs. 117/2017 "Codice del terzo settore";

- l'art. 40 che dispone in merito alla possibilità di riconoscere rimborsi spese al volontariato organizzato;

- l'art. 41 che impegna il volontariato organizzato a prestare la propria opera, in base al piano di protezione civile e su richiesta dell'autorità amministrativa di protezione civile competente;

Visto inoltre il D.Lgs. 117/2017 recante "Codice del terzo settore" e in particolare:

- l'art. 2 che riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali";

- l'art. 4, comma 2 che ricomprende i soggetti operanti nel settore della protezione civile tra gli enti del terzo settore;

- l'art. 5, comma 1, lettera y) che include la protezione civile tra le attività di "interesse generale" che gli enti del terzo settore esercitano in via esclusiva o prevalente, per potersi definire tali;

- l'art. 17 secondo il quale: a) l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; b) l'organizzazione di appartenenza può

rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione; c) la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

- l'art. 32, comma 4 secondo cui alle Organizzazioni di Volontariato (OdV) di protezione civile si applicano le norme del Codice della Protezione Civile e le altre disposizioni specifiche in materia di Protezione Civile;

- l'art. 33, comma 3 che prevede la possibilità di rimborsare alle Organizzazioni di Volontariato le spese effettivamente sostenute e documentate, per le attività di interesse generale prestate;

l'art. 55 che: a) al comma 1 impone alle pubbliche amministrazioni di coinvolgere attivamente gli enti del terzo settore nelle attività di cui all'art. 5, ivi inclusa dunque la protezione civile, attraverso forme di co- programmazione, co-progettazione e accreditamento, consequenziali le une alle altre; b) al comma 4 consente di individuare gli enti con cui attivare forme di partenariato, finalizzato alla co-progettazione, anche mediante il ricorso a procedure di accreditamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione degli obiettivi dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner;

Richiamata la L.R. 3/2023 "NORME PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE, DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E DELLA CITTADINANZA ATTIVA", la quale all'art. 20 dispone che: *"Le amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, possono attivare forme di convenzione con associazioni di promozione sociale (di seguito APS) e con organizzazioni di volontariato (di seguito ODV), che si avvalgono entrambe in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi degli art. 56 e 57 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., mediante procedimenti conformi ai principi dell'articolo 14 e tali da garantire che l'individuazione degli Enti del Terzo settore avvenga nel rispetto del principio di parità di trattamento e della disciplina in materia di trasparenza"*;

Considerato che è in scadenza al 03.03.2026 la convenzione con l'Associazione Nazionale Carabinieri, concernente l'attività di volontariato nell'ambito della sicurezza stradale e della protezione civile;

Rilevato che il Nucleo Volontari Protezione Civile - Ass. Naz. Carabinieri "Alto Ferrarese" con sede in Ferrara in Corso Giovecca n.165, associazione iscritta alla Sezione Provinciale dell'Albo Regionale del Volontariato con atto di iscrizione n. 3212 del 16/01/2001, risulta in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento al D.Lgs. 117/2017 e al Capo V Sezione seconda del D.lgs. n. 1/2018, risultando iscritta all'Elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Ferrara Codice FE018 istituito ai sensi della L.R. 1/2005;

Dato atto che in data 26.02.2026 a prot. n. 3379 perveniva a questa Amministrazione richiesta, da parte dell'Associazione Nazionale Carabinieri, di sottoscrivere nuova convenzione;

Visto lo schema di convenzione (All. 1) unita al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di procedere alla predisposizione di una nuova convenzione da stipulare con l'Associazione Nazionale Carabinieri avente ad oggetto le attività di volontariato nell'ambito della sicurezza stradale e della protezione civile che avrà durata di n. 5 anni dalla data di sottoscrizione del contratto.

Considerato che, senza instaurare un rapporto sinallagmatico, sia prevista la possibilità di erogare un contributo annuale commisurato alle reali necessità dell'associazione, rispettivamente:

- un importo fisso di € 5.000,00 annuo per quanto concerne le attività di protezione civile in ambito comunale;

- un importo fisso di €. 6.000,00 per quanto concerne l'attività di volontariato nell'ambito della sicurezza stradale;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;

- le vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza;

- il Regolamento di contabilità del Comune di Codigoro;

- la Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e s.m.i.;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

DELIBERA

1. Per quanto meglio esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato, di procedere alla stipula di una nuova convenzione con l'Associazione Nazionale Carabinieri, per n. 5 anni dalla sottoscrizione della stessa, avente ad oggetto lo svolgimento di attività di volontariato nell'ambito della sicurezza stradale e della protezione civile, al fine di assicurare un apporto quanto più tempestivo e qualificato possibile.

2. di dare atto che, senza instaurare un rapporto sinallagmatico, sia prevista la possibilità di erogare un contributo annuale commisurato alle reali necessità dell'associazione, rispettivamente: a) un importo fisso di € 5.000,00 annui per quanto concerne le attività di protezione civile in ambito comunale; b) un importo fisso di €. 6.000,00 per quanto concerne l'attività di volontariato nell'ambito della sicurezza stradale;

3. di dare formale atto di indirizzo al Dirigente del III° Settore, Area tecnica, Arch. Antonio Molossi, conseguentemente all'approvazione della presente deliberazione, di provvedere alla successiva sottoscrizione della nuova convenzione e ad impegnare le somme relative ai contributi sopra indicati, con idoneo provvedimento amministrativo;

4. di dichiarare, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile al fine di procedere con urgenza all'espletamento dei successivi adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto.

Il Responsabile del Settore
(MOLOSSI ANTONIO)

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)*

Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.

Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.

La proposta, **con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.**

Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale
BRIGNOLA VALERIO